

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 4 |
| Testo dell'Accordo (in lingua italiana) | » | 5 |
| Testo dell'Accordo (in lingua francese) | » | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di concludere un accordo di cooperazione turistica tra Italia e Marocco è stata presentata dalle competenti Autorità marocchine, per il tramite della nostra ambasciata a Rabat, nel maggio del 1996.

La richiesta è stata opportunamente valutata nei suoi risvolti di politica generale e nei suoi aspetti tecnici.

Questo Ministero, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ha convenuto sulla opportunità di dare un seguito favorevole alla proposta. È stato pertanto predisposto un progetto di accordo che è stato concordato con i nostri Dicasteri competenti e con la Parte marocchina e che ha ottenuto l'approvazione di tutte le Parti coinvolte.

Nell'Accordo in parola, Italia e Marocco fanno stato dell'importanza della mutua collaborazione nel settore del turismo, anche nel quadro della cooperazione euromediterranea, riconoscono il rilievo che il turismo riveste nelle rispettive realtà sociali anche come mezzo di migliore conoscenza e comprensione tra i due popoli.

Le Parti contraenti pongono in evidenza l'effetto di promozione e sviluppo che le attività turistiche svolgono nelle rispettive economie e sottolineano il valore aggiunto che la cooperazione bilaterale è in grado di apportare alle attività collegate al turismo nei due Paesi.

L'Accordo, che delinea il quadro generale delle relazioni bilaterali nel campo del turismo, prevede specificatamente il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel settore in parola. In tale contesto, si precisa che i programmi di collaborazione e di ricerca per lo sviluppo del settore turistico e alberghiero (articolo II) rientrano nelle ordinarie attività, previste dalla normativa in vigore, delle Amministrazioni competenti e del Dipartimento del turismo. In particolare, la partecipazione ai corsi di formazione professionale, la concessione di borse di studio, nonché lo scambio di esperti (articoli IV e V) verranno consentiti soltanto previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente.

Peraltro, lo svolgimento di missioni tecniche e la cooperazione per la salvaguardia degli edifici storici (articolo III) rivestono carattere eventuale e non richiedono quantificazione degli oneri, mentre la costituzione degli uffici di rappresentanza turistica è a carico degli operatori privati e, quindi, non vengono previste spese aggiuntive.

Poichè, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

